

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Norme in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute

(FDBB 2011, pag. 248 ss, FDBB 2013, Luglio ...)



Con il D.Lgs. n. 81/09.04.2008 viene attuato l'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 30.04.2008).

Queste norme riguardano anche le istituzioni ecclesiastiche (p.es. parrocchie) **se hanno almeno un dipendente in un rapporto di lavoro** o una persona **con incarico remunerato**. In questo caso il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico come datore di lavoro deve adempiere gli obblighi previsti.

Se si considera il caso che una parrocchia abbia un sagrestano, una donna per le pulizie e una collaboratrice nell'Ufficio parrocchiale (segretaria) che sono assunti o stipendiati tramite voucher, è da osservare quanto segue:

1. Il posto di lavoro di queste persone deve essere valutato sotto l'aspetto dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro. Questo non si farà più con una autocertificazione, ma a partire dal 1 giugno 2013 si deve elaborare il "Documento di valutazione dei rischi" (DVR). È predisposto un modulo standard nel quale vengono evidenziate le specifiche attività, le fasi del lavoro e il grado del rischio (basso, medio, alto) e che può essere steso anche all'interno dell'istituzione. Il documento deve essere munito di data certa (timbro dell'Ufficio Postale).
2. Sono previste la figura del "Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione" (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il medico competente (se il lavoro sullo schermo supera le 20 ore nella settimana, o se il rumore va oltre i 85 decibel o se si usano prodotti pericolosi per la pulizia).
Il datore di lavoro che di solito è il legale rappresentante dell'istituzione (p. es. il parroco) è di solito il "Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione" (RSPP) che deve avere una adeguata formazione frequentando un corso base con 16 ore nel caso del grado di rischio "basso". Se viene incaricata un'altra persona il totale delle ore del corso base sono 100.
3. Anche i dipendenti e i collaboratori stipendiati devono frequentare un corso base che, nel caso di rischio basso è di otto ore.
4. A tal proposito sono necessari questi incarichi:
 - a) un rappresentante per la sicurezza (con eventuale corso di 32 ore, non obbligatorio)

b) un addetto per la prevenzione incendi (corso di 4 ore in caso di rischio basso)

c) un incaricato di pronto soccorso (corso di 12 unità in caso di rischio basso)

È pure possibile che la stessa persona abbia più incarichi, frequentando però i relativi corsi. Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti, il datore di lavoro stesso può assumere la funzione di incaricato protezione incendio e pronto soccorso.

5. Se ci sono solo collaboratori volontari coi compiti sopraddetti è comunque necessario prendere le relative misure di sicurezza. Sono eccettuati i collaboratori volontari che prestano la loro opera in parrocchia nella catechesi, nella pastorale, nella liturgia, nel coro parrocchiale ecc.

6. I corsi previsti dalle norme sono organizzati da varie istituzioni (KVV-ACLI, Croce Bianca, Unione commercio, ecc.) e si consiglia di servirsi in primo luogo di queste possibilità. Così pure può essere utile chiedere consiglio a esperti di sicurezza del lavoro e tutela della salute. Appena in autunno saranno organizzati corsi di questo genere, se ne darà avviso per tempo.

7. In ogni caso è necessario verificare se nella parrocchia c'è una assicurazione per la responsabilità civile e una assicurazione infortuni per i collaboratori volontari (ma senza i singoli nomi) e se il premio assicurativo è adeguato. Così pure deve essere a disposizione una cassetta di pronto soccorso.



Per ulteriori domande, come già noto, è a disposizione l'Ufficio Amministrativo.

Nel mese di giugno 2013